



Comune di Suisio



Provincia di Bergamo

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO

D.G.R.L. n. 7/7868 del 25/01/2002

D.G.R.L. n. 7/13950 del 01/08/2003

Novembre 2008


(cod. 2002\_500 C/P)

REGOLAMENTO

**EST srl**

SCIENZE E TECNOLOGIE  
PER L'AMBIENTE

24050 Grassobbio  
Via G. Marconi, 14  
Tel. 035 33 56 38  
Fax 035 33 56 30  
est@estambiente.it  
www.estambiente.it




## GRUPPO DI LAVORO

Redazione: ing. Francesca Bertuletti

Controllo e Approvazione: ing. Giovanni Filippini (Responsabile Tecnico)

<i>Data</i>	<i>commessa</i>	<i>allegato</i>	<i>nome file</i>	<i>estensione file</i>	<i>revisione n°</i>
11/2008	2002_500	/	2002_500NTA_def2.doc	doc	00
<i>emissione</i>		<i>descrizione</i>		<i>destinazioni</i>	
Relazione per Committente		Relazione tecnica		Committente	
<i>Redazione</i>		<i>Controllo</i>		<i>Approvazione</i>	
FB		GF		GF	
<i>rev. N°</i>	<i>descrizione aggiornamento</i>			<i>data</i>	<i>sostituisce file</i>
01	Modifiche a seguito richieste STER			11/2008	2002_500NTA_def.doc



## **INDICE**

1.	OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	1
2.	DEFINIZIONI.....	1
3.	RIFERIMENTI NORMATIVI .....	2
4.	COMPETENZE .....	4
5.	DIMENSIONAMENTO FASCE DI RISPETTO.....	4
6.	REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLE FASCE.....	5
6.1	RETICOLO IDRICO PRINCIPALE – PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO, PIANO STRALCIO PER LE FASCE FLUVIALI E PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO ADDA NORD.....	6



## 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento definisce le norme e le condizioni che devono essere rispettate nella gestione delle attività all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico definito dall'Amministrazione Comunale nel territorio di sua competenza.

## 2. DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento, ai termini tecnici utilizzati vengono attribuiti i significati ripresi nelle seguenti definizioni:

- a) Reticolo idrico principale: si intende l'elenco dei corsi d'acqua riportato nell'allegato "A" alla D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 "Individuazione del reticolo idrico principale" e successiva D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/2003 di modifica.
- b) Reticolo di bonifica: si intende l'elenco dei corsi d'acqua riportato nell'allegato "D" alla D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 "Elenchi dei canali gestiti dai Consorzi di Bonifica", eventualmente integrato con ulteriori corsi riconducibili alla rete di bonifica identificata che dovessero emergere in fase di approfondimento d'indagine nella definizione dei reticoli minori comunali (sarà cura dei Consorzi suddetti provvedere a comunicare tale integrazione agli uffici regionali).

A tale reticolo appartengono quattro differenti tipologie di corsi d'acqua:

- canali di bonifica idraulica realizzati dai Consorzi di Bonifica con finanziamenti pubblici o privati;
- canali privati, gestiti da Consorzi di Bonifica o da Compagnie private, per uso promiscuo;
- corsi ricompresi anche nell'allegato A alla D.G.R. 7/7868 e successiva modifica "Reticolo idrico principale", di competenza regionale;
- corsi demaniali che erano stati iscritti nell'elenco delle acque pubbliche.



- c) Fascia di rispetto: è definita come una porzione di territorio nell'intorno dei corsi d'acqua da tutelare, all'interno della quale ogni tipo di attività è normata ai sensi del presente regolamento.

### **3. RIFERIMENTI NORMATIVI**

Riferimento ai sensi del presente regolamento attuativo è la D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002: "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica" e successiva D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/2003 di modifica.


Ai fini delle definizioni di acque pubbliche e di attività vietate o soggette a restrizione, principale riferimento è il R.D. n. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".

Dello stesso anno è il R.D. n. 368/1904 "Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi", il quale regola le attività di polizia idraulica per i canali e le opere di bonifica, attualmente di competenza dei Consorzi di Bonifica.

Con la D.G.R. n. 47310 del 1999 sono state fornite indicazioni alle Strutture del Territorio della Regione Lombardia per la redazione degli elenchi dei corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrico principale, sui quali la Regione stessa eserciterà funzioni di polizia idraulica.

La L.R. 1/2000 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112", citata nel titolo della D.G.R. 7/7868, ha decretato il trasferimento delle funzioni di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore ai Comuni. Con successive D.G.R. di ottobre e novembre 2000 è stata approvata proposta di riparto delle risorse finanziarie e umane agli enti locali.

Per l'identificazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale, è necessario riferirsi anche al Piano di Assetto Idrogeologico ed al




successivo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, adottato con deliberazione n. 26/97 dell’11 dicembre 1997.

Il D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” definisce i beni tutelati per legge, in quanto di rilevante valore storico e/o paesaggistico. Per l’identificazione di fiumi, torrenti e corsi d’acqua è necessario rifarsi agli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 dell’11 dicembre 1933, ed alla successiva D.G.R. del 25/07/86, n. 4/12028 “Determinazione, in applicazione dell’art. 1 quater Legge 8 agosto 1985, n. 431 dei corsi d’acqua classificati pubblici, ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775, esclusi in tutto o in parte, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, dal vincolo ex legge 29 giugno 1939, n. 1497 imposto in forza dell’art. 1, lett. C, Legge 8 agosto 1985, n. 431.

Nella L.R. n. 7/2003 “Norme in materia di bonifica ed irrigazione”, che si sovrappone parzialmente alle due Delibere relative al reticolo idrico, sono fornite indicazioni sul coordinamento dei rapporti Consorzio – Compagnie per le attività di gestione e manutenzione di parte della rete consortile, affidata alle Compagnie stesse. Nella L.R. viene anche affermato che la Giunta Regionale individua il reticolo idrico di competenza consortile ed approva il regolamento di polizia idraulica. Fino all’entrata in vigore di tale regolamento, vengono applicate le disposizioni di cui al R.D. n. 368/1904 – titolo VI.

La D.G.R. n. 8/5774 del 31/10/2007 “Introduzione del canone ricognitorio per i fondi interclusi e del canone per uso agricolo – Modifica alle dd.g.r. nn. 7868/2002 e 13950/2003 in materia di determinazione del reticolo idrico principale” ha modificato le precedenti D.G.R. relativamente ad alcune voci sui canoni regionali di polizia idraulica ed ha prorogato i termini di definizione del reticolo idrico minore da parte dei Comuni al 31/12/2008.

Da ultimo, Regione Lombardia ha pubblicato il D.D.G. 3 agosto 2007 – n. 8943 “Linee guida di polizia idraulica”, che forniscono indicazioni in merito all’applicazione delle norme di polizia idraulica al demanio idrico compreso nel territorio regionale.



## 4. COMPETENZE

La D.G.R. 7/7868 e successiva modifica trasferisce una serie di competenze in termini di gestione del Reticolo Idrico Minore dalla Regione alle Amministrazioni Comunali, alle Comunità Montane ed ai Consorzi di Bonifica. In particolare, la delibera stabilisce, con decorrenza 15/02/2002, il trasferimento delle funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico consortile (rif. all. D alla Delibera e successive integrazioni) e le funzioni relative alla manutenzione dei corsi d'acqua appartenenti alla suddetta classificazione ai Consorzi di Bonifica.

In particolare, le competenze in esame possono essere riassunte in tre categorie:

- *Urbanistiche*: mappatura dei corsi d'acqua del reticolo idrico consortile e definizione delle fasce di rispetto e regolamentazione con norme tecniche attuative;
- *Manutentive*: interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento;
- *Amministrative*: rilascio di concessioni, applicazione e riscossione dei canoni di polizia idraulica.

Le attività di carattere urbanistico sono di competenza dell'Amministrazione Comunale, che ha il compito di acquisire a livello di strumento urbanistico comunale le fasce di rispetto su tutta la rete di bonifica, così come definite dal competente Consorzio. Per quanto attiene gli interventi di manutenzione e di gestione amministrativa del reticolo idrico consortile definito, le competenze sono del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.

Rimangono di competenza regionale l'identificazione e la gestione dei corsi d'acqua riportati nell'allegato A alla D.G.R. 7/7868 e successiva modifica, cioè quelli costituenti il reticolo idrico principale.

## 5. DIMENSIONAMENTO FASCE DI RISPETTO

In base a quanto dettagliato nella relazione identificativa del reticolo idrico del territorio comunale di Suisio, le fasce di rispetto dei corsi d'acqua sono così schematizzate:

- reticolo idrico principale: fascia di rispetto di 10 m;



- reticolo idrico consortile: normato dagli atti di servitù stipulati.

Sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze devono essere misurate dal piede arginale o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

## **6. REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLE FASCE**


Per quanto attiene i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale, la regolamentazione degli interventi all'interno delle fasce di rispetto fa riferimento ai disposti del R.D. n. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie". In particolare, il capo VII – Polizia delle acque pubbliche, norma gli interventi e gli atti vietati sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, nonché le opere e gli atti che necessitano di permesso del prefetto (rif. artt. 93 – 101).

Con D.D.G. 3 agosto 2007, n. 8943, la Direzione Generale Reti e servizi di pubblica utilità di Regione Lombardia ha pubblicato le "Linee Guida di Polizia Idraulica", con l'obiettivo di garantire l'uniforme applicazione della normativa sul territorio regionale da parte delle Sedi Territoriali e dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po. La Delibera stabilisce che l'Autorità deputata all'Attività di polizia Idraulica per il reticolo idrico principale regionale è la Sede Territoriale competente per Provincia e definisce lavori ed atti vietati, lavori ed opere soggetti a concessione, modalità di rilascio delle concessioni, gestione dei canoni di concessione.

Per maggiori dettagli, si allega alle presenti norme attuative copia della Delibera suddetta.

Trattandosi, comunque, di Linee Guida, si demanda all'Ente competente la definizione di prescrizioni e criteri di applicabilità per le pratiche attinenti al reticolo principale identificato.

Resta valido, per il Fiume Adda, quanto regolamentato dal Piano per l'Assetto Idrogeologico, dal Piano Stralcio per le Fasce Fluviali e dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord, di cui si riportano i punti ritenuti più significativi.



## **6.1 RETICOLO IDRICO PRINCIPALE – Piano per l'Assetto Idrogeologico, Piano Stralcio per le Fasce Fluviali e Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord**

Sul territorio comunale di Suisio, ha sede parte dell'alveo del Fiume Adda, inserito nell'elenco dei corsi d'acqua regolamentati dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali. Il Piano identifica tre differenti fasce di rispetto, nelle quali le attività sono regolamentate in base a quanto riportato nel regolamento allegato al Piano stesso. Tali indicazioni vengono riportate nel seguito.

### FASCIA DI DEFLUSSO DELLA PIENA (FASCIA A)

1. Nella fascia A il piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.
2. Nella fascia A sono vietate:
  - a) Le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
  - b) La realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
  - c) La realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
  - d) Le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di 10 m dal ciglio della sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione



spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;


- e) La realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
  - f) Il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.
3. Sono per conto consentiti:
- a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
  - b) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
  - c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
  - d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m<sup>3</sup> annui (*che saranno comunque da effettuare dall'Ente Regionale*);
  - e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
  - f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
  - g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
  - h) il deposito temporanea a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;




- i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
  - l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D. Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità valicato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
  - m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.
4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella fascia A.
5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

#### FASCIA DI ESONDAZIONE (FASCIA B)

- 1. Nella fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.
- 2. Nella fascia B sono vietati:
  - a) Gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi



- prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- b) La realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
  - c) In presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.
3. Sono per contro consentiti:
- a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
  - b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis;
  - c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
  - d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D. Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
  - e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti




del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38bis.

4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

#### AREA DI INONDAZIONE PER PIENA CATASTROFICA (FASCIA C)

1. Nella fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.
1. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.
2. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli Organi tecnici dell'Autorità di bacino del fiume Po e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle propri competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.
3. Compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti nella Fascia C.
4. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in



vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse, ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relativi alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L.n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000.

Il tratto di Fiume Adda ricadente in territorio comunale è normato anche dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord. Per gli azzonamenti definiti in questo documento e le relative norme tecniche di attuazione, si rimanda alla consultazione dello stesso. In ogni caso, si richiamano in questo regolamento gli artt. 31 e 32:


*art. 31 – TUTELA GEOMORFOLOGICA*

1. I terrazzi fluviali e le scarpate morfologiche, nonché i corsi d'acqua minori, i solchi di ruscellamento concentrato, le rogge, i canali, i fontanili e le teste di fontanile ricadenti all'interno del parco, sono elementi costitutivi del paesaggio fluviale e sono oggetto di specifica tutela del P.T.C..
2. Il piano di settore idrologia e idrogeologia di cui all'art. 32 individua cartograficamente gli elementi di cui al precedente comma 1.
3. Nelle aree interessate dagli elementi morfologici di cui al precedente comma 1, sono vietati i movimenti di terreno, gli sbancamenti ed i livellamenti che possono creare discontinuità visuali ed estetiche nel paesaggio, con alterazione della morfologia originaria dei luoghi, oltre che pericolo per la stabilità dei pendii; sono ammesse s'esclusivamente le attività silvo-colturali, nonché, previo parere dell'Ente gestore, le opere di difesa e consolidamento dei terreni; tali interventi dovranno essere comunque eseguiti mediante tecniche di ingegneria naturalistica, facendo riferimento al "Manuale di ingegneria naturalistica" di cui alla DGR 7/4/94 n. V/50989 e alla direttiva approvata con DGR 19/12/95 n. VI/6586.
4. ....



*art. 32 – TUTELA IDROLOGICA ED IDROGEOLOGICA*

1. Il fiume, le sue acque, il suo corso e le sue rive costituiscono il fondamentale elemento naturalistico e paesistico del parco, il cui ecosistema complessivo deve essere salvaguardato, ricostituito e potenziato; a tale esigenza primaria sono subordinate le utilizzazioni agricole, industriali, artigianali, sportive e ricreative delle acque; la tutela è estesa al corso fluviale, nonché alle spiagge, alle isole ed alle aree golenali.
2. La tav. 1 riporta con simbolo topografico il fiume nel suo attuale corso e nel suo limite medio di piena; il simbolo grafico comprende anche le isole; per quanto non previsto, alle isole si applicano le disposizioni di tutela della riserva naturale; ai fini della tutela del fiume e delle aree marginali:
  - a) tutti gli interventi debbono tendere alla conservazione, al potenziamento e al miglioramento dell'ambiente naturale fluviale e dell'ecosistema ripariale, della qualità delle acque, delle aree golenali e del paesaggio;
  - b) le opere di sistemazione e regimazione fluviale debbono essere eseguite nel rispetto della naturale divagazione del fiume, delle zone umide, restando la relativa tutela subordinata soltanto alla salvaguardia di importanti insediamenti civili o industriali esistenti o di opere infrastrutturali;
  - c) tutti gli interventi debbono rispondere all'obiettivo di riqualificazione naturalistica ed ambientale delle sponde del fiume e delle aree circostanti, in particolare mediante il consolidamento dei terreni laterali;
  - d) gli interventi di consolidamento, di riqualificazione e di recupero ambientale e paesistico debbono prevedere l'impianto o il rimpianto del bosco come primario strumento di difesa geologica e idrogeologica del territorio, nel rispetto delle spiagge e delle zone umide esistenti.
3. La delimitazione delle fasce fluviali del fiume Adda è individuata e rappresentata nella cartografia del "Piano Stralcio di Assetto idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po redatto, adottato e approvato ai sensi della L. 18 maggio 1989, n. 183. Gli interventi che ricadono in zone delimitate dalle suddette fasce fluviali, devono essere compatibili con le prescrizioni di tale Piano.
4. Gli interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica, nonché quelli finalizzati al recupero ambientale, dovranno privilegiare il ricorso a tecniche di




ingegneria naturalistica favorendo, ove possibile, l'impianto o il reimpianto del bosco come primario strumento di protezione idrogeologica del territorio e utilizzando prevalentemente materiale vivo, così da ottenere un miglior inserimento dell'opera nell'ambiente naturale; a tal fine si farà riferimento alla "Direttiva concernente criteri ed indirizzi, per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione" approvata con deliberazione G.R. n. VI/6586 del 19/12/95, e al "Manuale tecnico di Ingegneria Naturalistica" adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. V/50989 del 7/4/94; le opere tradizionali di regimazione idraulica sono consentite esclusivamente nei casi in cui non sia possibile ricorrere alle tecniche di ingegneria naturalistica e per la difesa di insediamenti civili, industriali, ed infrastrutturali di interesse pubblico nel rispetto comunque della naturale divagazione del corso d'acqua, salvaguardando le rispettive zone umide connesse; la progettazione di nuove opere di difesa deve essere coerente con la tendenza evolutiva dell'alveo, in relazione all'assetto morfologico locale assicurando comunque l'esclusione e la rimozione di forme di canalizzazione che comportino la chiusura dei rami secondari e delle lanche, garantendo il mantenimento e, ove possibile l'ampliamento delle zone golenali o di esondazione con funzioni di espansione della piena, nonché con rimozione degli ostacoli strutturali al deflusso delle piene, nel rispetto dei disposti di cui alla L. 5/1/94 n. 37 relativa alle "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"; tutti gli interventi sul corso d'acqua principale sono comunque soggetti al parere vincolante dell'Ente gestore del parco ad esclusione degli interventi di somma urgenza a salvaguardia della pubblica incolumità.

5. Per le opere idrauliche valgono inoltre le seguenti disposizioni:
- a) in caso di taglio o salto di meandro non sono consentite nuove arginature né reimpianti, salvo nell'ipotesi in cui l'arginatura risulti indispensabile ai fini di difesa di insediamenti civili, industriali e di interesse pubblico, e dovrà comunque garantire la sufficiente alimentazione idrica e il mantenimento dell'ambiente naturale e del paesaggio;
  - b) la manutenzione delle opere di sistemazione idraulica, delle sponde o delle arginature è soggetta a denuncia all'Ente gestore che entro 60 giorni dal



- ricevimento della stessa può impartire prescrizioni per il rispetto della vegetazione naturale e per il recupero dell'ambiente naturale e del paesaggio;
- c) qualsiasi opera idraulica dev'essere progettata in modo da consentire gli spostamenti della fauna ittica;
  - d) le escavazioni in alveo non sono consentite salvo che per interventi di ripristino ambientale, di interventi di difesa dal rischio di esondazione e per gli interventi atti ad assicurare il mantenimento della capacità d'invaso dei bacini d'accumulo, fatti salvi gli adempimenti relativi al comma 2, art. 40 del d. Lgs. 152/99.
6. I corsi d'acqua minori, i solchi di ruscellamento concentrato, le rogge, i canali, i fontanili e le teste di fontanile, costituenti la rete irrigua secondaria e terziaria, sono elementi di fondamentale importanza del parco, la cui tutela consente di mantenere e migliorare l'assetto ecologico complessivo degli ecosistemi; devono essere pertanto attivamente conservati nel loro percorso; sono vietati i nuovi interventi di rettificazione ed impermeabilizzazione del fondo e delle sponde nonché gli interventi di copertura e tombinatura; sono autorizzabili dall'Ente gestore del parco gli interventi che si rendano necessari per eliminare perdite d'alveo e conseguire un efficace risparmio della risorsa idrica; per le opere di manutenzione e di sistemazione si dovranno utilizzare preferibilmente le tecniche di ingegneria naturalistica di cui al precedente comma 4; l'asportazione della vegetazione arborea di ripa finalizzata alla pulizia delle sponde è ammessa, a condizione che siano mantenute le ceppaie e le piante di alto fusto - ad eccezione delle situazioni comportanti rischio idraulico - previa denuncia all'Ente gestore ad esclusione degli interventi di somma urgenza a salvaguardia della pubblica incolumità.
7. Nelle aree adiacenti l'asta principale del fiume Adda e dei suoi affluenti, anche al di fuori della fascia fluviale di cui al precedente comma 2, è da evitare l'incremento delle superfici impermeabilizzate che possono portare un sovraccarico idraulico del corso d'acqua; a tal fine gli strumenti urbanistici dei Comuni del Parco, in sede di adeguamento al PTC, dovranno, con riferimento



alle coperture di parcheggi o grandi superfici, privilegiare tecniche che permettano comunque un certo grado di infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

8. ....
  
12. Al fine del miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali, gli scarichi nel fiume Adda e negli altri corsi d'acqua superficiali o immessi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, devono necessariamente rispondere agli obiettivi di qualità previsti dal d. Lgs. 152/99 e individuati nella pianificazione da questo derivante. L'Ente gestore del Parco, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia, esprime il proprio parere in merito all'attivazione di qualsiasi scarico terminale da insediamento civile, produttivo e da pubblica fognatura, nei corpi idrici superficiali e nel suolo, nonché l'utilizzo di fanghi provenienti da impianti di depurazione o compostaggio, sono subordinati al parere dell'Ente gestore del Parco, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia.
  
13. Le nuove concessioni di derivazione e il rinnovo di quelle esistenti sono soggette al parere dell'Ente gestore del parco ai sensi dell'art. 21, quarto comma, lett. e), della l.r. 86/83.
  
14. Al fine di tutelare e razionalizzare l'uso delle risorse idriche, l'Ente gestore, attraverso il piano di settore idrologia ed idrogeologia, definisce le modalità atte a garantire l'applicazione del d. Lgs. 152/99 e successive modifiche e della normativa regionale attuativa del suddetto decreto, in merito alla delimitazione e alla disciplina delle attività all'interno delle aree di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile.